



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO ESECUZIONI

Arezzo, 15 giugno 2021

Il Giudice dell'esecuzione,

a parziale modifica di quanto disposto con decreto uniforme del 20.11.2020 sulle modalità di ripresa delle procedure esecutive interessate dal regime sospensione ex art. 54 ter dl n. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2020, come prorogato sino al 30.6.2021 dall'art. 13 del dl 183/2020)

DISPONE

in relazione alle procedure esecutive che pendono **in fase anteriore alla celebrazione della udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c. e con udienza fissata in data successiva al 30 giugno 2021 (o alla diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge in caso di ulteriore proroga normativa),**

che il creditore munito di titolo più diligente depositi ricorso in riassunzione dopo il **30 giugno 2021** (o dopo la diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge in caso di ulteriore proroga normativa) e **nel termine perentorio semestrale** (ex art. 627 c.p.c.); avvenuto il deposito, il ricorso in riassunzione sarà notificato, a cura della Cancelleria, alle altre parti costituite, al debitore non costituito presso la Cancelleria all'indirizzo pec e agli ausiliari nominati unitamente al provvedimento del giudice confermativo della udienza già calendarizzata.

Rimangono, invece, ferme le altre modalità di riassunzione.

In particolare, si rammenta che:

- **A) con riferimento alle procedure esecutive nelle quali sia già stata dichiarata la sospensione a norma dell'art. 54 ter d.l. cit.:** i creditori della procedura muniti di titolo hanno l'onere di riassumere la procedura con ricorso da depositarsi ex art. 627 c.p.c. dopo il 30 giugno 2021 (o dopo la diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge in caso di ulteriore proroga normativa); avvenuta la comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento con cui il G.E. fissa udienza (a qualunque titolo) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti e agli ausiliari entro i successivi venti giorni;
- **B) con riferimento alle procedure esecutive non fissate a ruolo di udienza:**
 - o il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 30 giugno 2021 (o alla diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge in caso di ulteriore proroga normativa);
 - o avvenuta la comunicazione da parte della Cancelleria del primo provvedimento con cui il G.E. fissa udienza (a qualunque titolo) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti entro i successivi venti giorni;
- **C) in relazione alle procedure esecutive nelle quali risultano già emesse ordinanze di autorizzazione della vendita in modalità telematica:** il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione dopo il 30 giugno 2021 (o dopo la diversa data di cessazione del

regime di sospensione di legge in caso di ulteriore proroga normativa) e nel **termine perentorio semestrale** (ex art. 627 c.p.c.); avvenuto il deposito **i professionisti delegati** riprenderanno le attività di vendita loro delegate **comunicando a mezzo PEC** il ricorso in riassunzione alle parti costituite e al debitore ove non costituito (per quest'ultimo, in difetto di dichiarazione di residenza e/o elezione di domicilio, la comunicazione andrà eseguita presso la cancelleria), al custode giudiziario, ai gestori della vendita telematica e della pubblicità precisando nella comunicazione gli estremi della singola procedura (non è prevista alcuna udienza). Effettuata la comunicazione potrà emettere avviso di vendita e seguire l'*iter* depositandolo nella procedura.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della Cancelleria, in tutti i fascicoli delle esecuzioni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione agli Ordini professionali: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, Consiglio Notarile del Distretto di Arezzo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, ai Professionisti delegati, ai Gestori delle vendite telematiche Astegiudiziarie Inlinea s.p.a., Zucchetti Software Giuridico s.r.l. e Astalegal.Net e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo.

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Lucia Bruni



Depositato in Cancelleria
l'Assistente Giudiziario
Pasqui Tiziano

15 GIU 2021

Oggetto: Fwd: CIRCOLARE GE Dott.ssa Bruni Lucia del 15.06.2021

Mittente: Commercialisti Arezzo <info@commercialistiarezzo.it>

Data: 15/06/2021, 10:44

A: Antonella <segreteria@commercialistiarezzo.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: CIRCOLARE GE Dott.ssa Bruni Lucia del 15.06.2021

Data: Tue, 15 Jun 2021 09:52:17 +0200

Mittente: Pasqui Tiziano <tiziano.pasqui@giustizia.it>

A: info@commercialistiarezzo.it

Buongiorno,

si trasmette, in allegato, quanto disposto dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa Bruni Lucia nella Circolare del 15.06.2021.

L'Assistente Giudiziario

Tiziano Pasqui

— Allegati: —

CIRCOLARE GE Dott.ssa Bruni Lucia del 15.06.2021.pdf

787 kB